



CORTE di APPELLO di POTENZA

Prot. n. 5250

Potenza li, 18/05/2020

OGGETTO: Linee guida per la celebrazione delle udienze civili nel periodo dal 12.5.2020 al 31.7.2020 innanzi alla sezione civile della Corte d'Appello di Potenza (vs. rif. nota 14.5.2020 prot 2.526)

URGENTE

Ai Presidenti Ordini Forensi del Distretto

LORO SEDI

e p.c. Al Procuratore Generale della Repubblica

Ai Presidenti ff. e Consiglieri

Sezione civile e lavoro – Corte di Appello

POTENZA

Si coglie la sollecitazione ad alcuni chiarimenti sull'interpretazione e applicazione dell'art.83 co.7 D.L. 17.3.2020 n.18, conv. con modifiche in L. 24.4.2020 n.27 e ulteriormente modificato con D.L. 30.4.2020 n.28, e sul provvedimento a firma congiunta con il Procuratore Generale della Repubblica in data 5.5.2020 nella parte relativa alle LINEE GUIDA VINCOLANTI per la fissazione e trattazione di PROCEDIMENTI CIVILI pendenti avanti a questa Corte di Appello, che è stato adottato all'esito delle due interlocuzioni ex art. 83 co. 6 D.L. 17.3.2020 n.18 e succ. modif. con i rappresentanti degli Ordini Forensi del distretto, tutti i capi degli uffici giudicanti e requirenti, i rappresentanti dei Presidenti della Regione Basilicata e della Regione Campania, nella piena condivisione dell'attuazione della ratio legis di ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscano il propagarsi dell'epidemia, da un lato, e di neutralizzare ogni effetto negativo del massivo differimento delle attività processuali sulla tutela dei diritti, dall'altro.

Come è noto, le linee guida vincolanti disposte ai sensi dell'art.83 co.7 lett d) D.L. 18/2020 e succ. mod. corrispondono alla necessità di trovare un punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze, di dare contenuto ad una disciplina emergenziale, scarna e nel contempo mutevole, e di raccorderla con la disciplina codicistica, il che induce ad un fiorire di dubbi.

Le linee guida sono un atto avente carattere generale, volto a prevedere una pluralità di casi e sono ivi inserite disposizioni come il passo riportato nella nota in oggetto, inerente l'eventualità, nell'ipotesi di udienza a trattazione scritta ex art. 83 co. 7 lett. h) D.L. 18/2020, di "invito" alle parti ad implementare il fascicolo informatico della causa in appello matura per la decisione mediante "deposito telematico delle copie in PDF degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea in fase di appello, nonché di tutti gli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parti relativi al primo grado (in forma cartacea e/o telematica)."

Detta previsione a pag.12 delle Linee guida è generica ("laddove il fascicolo non sia interamente composto da atti e documenti informatici, ma contenga anche documenti cartacei") e non totalizzante, poichè possono essere richieste copie in PDF di atti e documenti depositati in forma cartacea in grado di appello, che necessariamente sono compresi nel fascicolo di parte e di cui il difensore generalmente per prassi conserva una copia anche ad uso studio, e inoltre se necessario (n.d.r. nonché) "tutti gli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte relativi al primo grado". Nella pratica quotidiana non di rado accade di studiare fascicoli d'ufficio in cui si dà atto a verbale di atti e/o documenti che sono allegati in copia scritta divenuta illeggibile per incuria nel tempo o copia cartacea incompleta.

E' una previsione che sorge dalla necessità di favorire la definizione delle cause vetuste pendenti avanti alla Corte di Appello di Potenza che, con unità di intenti, è stata ritenuta una priorità anche in tempi di emergenza da contagio pandemico, sebbene negli anni vi sia stata una sensibile riduzione, come relazionato in data 1.2.2020 in sede di inaugurazione dell' anno giudiziario.

Trattasi comunque di un "invito", termine che non presuppone l'obbligatorietà della produzione telematica, ma una mera facoltà della parte, di cui v'è prassi in senso contrario, proprio allorché venne introdotto nel nostro ordinamento il PCT e si chiedeva la copia di cortesia cartacea, e da cui non deriva alcuna conseguenza processuale negativa per le parti in caso di mancata adesione all'invito di produzione telematica di atti e documenti cartacei, così come in passato dalla mancata messa di disposizione del fascicolo cartaceo di cortesia.

Tale previsione, peraltro, è ripresa, con riferimento all' udienza di trattazione scritta, in numerosi protocolli sottoscritti da altri C.O.A. per la fase 2 (cfr. par. 8 - *Protocollo fra il Tribunale ordinario di Roma- sezioni lavoro e l'Ordine degli Avvocati di Roma* - con l'assistenza delle associazioni specialistiche AGI - sezione regionale del Lazio e APL, per lo svolgimento delle udienze di lavoro ai seismi dell'art. 83 D.L 17.3.2020 n.18 e 36 D.L. 8 aprile 2020 n.23; cfr. pag. 7 par.8 *Protocollo per le udienze civili tra il Tribunale di Milano e l' Ordine degli Avvocati di Milano* in data 4.5.2020; cfr. *Protocollo in materia di organizzazione delle udienze civili e del lavoro nel periodo emergenziale dal 12 Maggio al 31 Luglio 2020 tra la Corte di Appello di Firenze e l' Unione distrettuale degli Ordini Forensi Toscani* in persona dei singoli Presidenti degli Ordini aderenti in data 5.5.2020) .

Inoltre, come è noto sono stati messi a punto il 26.3.2020 schemi di protocolli operativi, frutto del tavolo di concertazione tra CSM e CNF con la partecipazione della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA), allo scopo di fornire una cornice unitaria alla regolamentazione degli uffici giudiziari per lo svolgimento delle udienze civili (e penali), nelle due fasi individuate: fino al 15 aprile e la seconda fase dal 15 aprile al 30 giugno 2020.

Nello specifico, per quanto riguarda le udienze civili, nella proposta di protocollo civile del CNF-CSM sono state stabilite le modalità di udienza tramite trattazione scritta ed è richiesta la collaborazione degli avvocati per l'invio degli atti non attinti dal fascicolo telematico, al fine di agevolare la trattazione dei procedimenti costituiti in parte da atti e documenti cartacei e in parte già in formato digitale.

Infatti, così si legge: "7) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT".


Nella relazione introduttiva il CNF precisa che l'adesione del difensore a questa modalità è volontaria, tenuto conto che potrebbe non avere la contestuale disponibilità degli atti e documenti richiesti. Nel caso in cui si verificasse questa ipotesi, l'avvocato potrà farne comunicazione al giudice, rappresentando la propria impossibilità di allegazione.

Va da ultimo evidenziato che il provvedimento in data 5.5.2020 nella sezione relativa alle linee guida per la trattazione delle udienze civili a pag. 12 prevede nelle cause in cui "sono state precisate le conclusioni con le note di trattazione scritta" il deposito telematico degli atti a norma dell'art.169 co. 2 c.p.c. e non al momento del deposito delle note scritte ex art. 83 co. 7 lett. h) cit., bensì "al momento del deposito della comparsa conclusionale", di talchè i difensori hanno un termine congruo (gg.60) qualora intendano agevolare la decisione in trattazione scritta come da protocollo CNF- CSM. Per tale motivo il decreto 12.5.2020 relativo alle cause civili ordinarie fissate all'udienza 19.5.2020 avanti alla sezione civile è stato integrato a chiarimento, su mia sollecitazione, con il successivo decreto in data 14.5.2020.

Si ribadisce la disponibilità ad un incontro, ferma restando una riunione in programmazione per una verifica delle misure in vigore in funzione dell'evoluzione della emergenza sanitaria e del monitoraggio in corso.

Distinti saluti

Il Presidente della Corte
Dott.ssa Rosa Patrizia SINISI



Firmato digitalmente da
SINISI ROSA
C=IT
O=MINISTER
DELLA
GIUSTIZIA/80
430587